

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5: "TERRA DI LAVORO" Statuto dell'Ente di Ambito

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 60 in data 20.12.2007

Articolo 1 – Costituzione dell'Ente di Ambito	1
Articolo 2 – Finalità	1
Articolo 2/bis – Modifica dello Statuto	1
Articolo 3 – Funzioni	1
Articolo 4 – Patrimonio dell'Ente di Ambito	2
Articolo 5 – Quote di partecipazione	2
Articolo 6 – Trasmissione atti fondamentali	2
Articolo 6/bis – Forme di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati	2
Articolo 7 – Organi dell'Ente di Ambito	3
Articolo 8 – Assemblea	3
Articolo 8/bis – Presidente dell'Assemblea	3
Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea	4
Articolo 10 – Funzionamento dell'Assemblea	4
Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea	4
Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione	5
Articolo 12/bis – Elezione e revoca del Consiglio di Amministrazione	5
Articolo 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 14 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 14/bis – Pubblicazioni delle deliberazioni	6
Articolo 15 – Presidente	6
Articolo 16 – Commissioni consultive	7
Articolo 17 – Collegio dei Revisori dei Conti	7
Articolo 18 – Compiti del Collegio dei revisori dei conti	7
Articolo 18/bis – Attività e funzioni del Collegio	7
Articolo 19 – Organo Tecnico	8
Articolo 20 – Personale	8
Articolo 21 – Direttore Generale	8
Articolo 22 – Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei revisori dei conti e del Direttore	8
Articolo 23 – Azione di responsabilità	8
Articolo 24 – Indennità e compenso agli amministratori	8
Articolo 25 – Finanze e contabilità	9
Articolo 26 – Disposizione finanziaria transitoria	9
Articolo 27 – Norme finale di rinvio	9
Articolo 28 – Arbitrato	9

- Statuto dell'Ente di Ambito -

Articolo 1 – Costituzione dell'Ente di Ambito

In applicazione dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, come modificata dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, nonché dell'art. 3 comma 1 lett. a) legge **regionale 19 gennaio 2007, n. 1**, è costituito un Consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 31 T.U.E.L. 267/2000, denominato "Ente di Ambito Terra di Lavoro" - A.T.O n°5.

L'Ente di Ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa; è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

Fanno parte dell'Ente di Ambito "Terra di Lavoro" la Provincia di Caserta e i Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale n. 5: "Terra di Lavoro", definito dall'art. 3 comma 1, lett. a) della legge regionale n. 1/2007.

L'Ente di Ambito "Terra di Lavoro" ha sede in Caserta, C.so Trieste n. 133, presso il Palazzo della Provincia.

Articolo 2 – Finalità

L'Ente di Ambito ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Terra di Lavoro", quale risulta delimitato dalla cartografia allegata sotto la lettera A9) alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, così come modificata dall'art. 3, comma 1 lett. b), della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1, e di provvedere alla programmazione e al controllo della gestione di detto servizio.

Nella organizzazione di tale servizio devono essere salvaguardate le aspettative e diritti delle future generazioni, tutelando il patrimonio ambientale, gli equilibri idrogeologici e prevedendo ogni iniziativa utile al risparmio ed al rinnovo delle risorse idriche.

Articolo 2/bis – Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Consortile con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti assegnati.

Articolo 3 – Funzioni

L'Ente di Ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

In particolare l'Ente di Ambito:

a) organizza, ove necessario, i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti.

b) predispone e adotta il Piano d'Ambito, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, il programma pluriennale degli interventi, necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive modificazioni introdotte dal **Decreto Legislativo n. 152/2006**, accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo;

c) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, i piani annuali di attuazione del programma degli interventi;

d) conclude accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 T.U.E.L. 267/2000, per la definizione e la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;

e) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato come previsto dall'art. 113 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 150 del D. Lgs. n. 152/2006;

f) individua il soggetto gestore o i soggetti gestori del servizio idrico integrato, previa definizione delle modalità di assegnazione del servizio;

g) stipula con il soggetto gestore o i soggetti gestori del servizio idrico integrato apposita convenzione e disciplinare, sulla base della convenzione-tipo e del disciplinare-tipo allegati alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14;

h) determina, modula e aggiorna le tariffe nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive modifiche introdotte **dal Decreto Legislativo n. 152/2006**;

i) esercita l'attività di controllo sull'operato del soggetto gestore o dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e ne indirizza l'attività in conformità al programma pluriennale degli interventi e al piano finanziario di cui all'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14;

- Statuto dell'Ente di Ambito -

l) verifica lo stato di attuazione del programma pluriennale degli interventi e il raggiungimento di standards economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, così come fissati nelle convenzioni con i soggetti gestori;

m) stipula convenzioni con altri Enti di Ambito per regolare eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ambiti territoriali ottimali diversi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.

Articolo 4 – Patrimonio dell'Ente di Ambito

L'Ente di Ambito ha un proprio patrimonio, costituito:

a) da un fondo di dotazione cui partecipano gli enti consorziati nelle quote percentuali di partecipazione stabilite nel successivo art. 5;

b) da conferimenti in natura effettuati dagli enti consorziati, imputati alla quota di partecipazione con valutazione da effettuare in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del codice civile;

c) da acquisizioni dirette realizzate nei modi di legge per mezzo di acquisti, permute, donazioni, lasciti, contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi.

All'Ente di Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Articolo 5 – Quote di partecipazione

La Provincia di Caserta partecipa alla costituzione del fondo di dotazione dell'Ente di Ambito nella misura del 10% (dieci per cento). La rimanente quota del 90% (novanta per cento) è ripartita tra i Comuni consorziati in misura proporzionale alla popolazione residente come risultante dall'ultimo "Censimento della popolazione residente" effettuato dall'ISTAT.

I nuovi dati di censimento avranno effetto sulle quote a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello della stessa pubblicazione sul sito dell'ISTAT o sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Articolo 6 – Trasmissione atti fondamentali

Il Presidente dell'Ente di Ambito provvede a trasmettere agli Enti consorziati, ai soli fini di informazione, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea ed a rendere disponibili sul sito internet dell'Ente; in alternativa, previo assenso degli enti consorziati, provvede alla trasmissione di tali documenti per posta elettronica. Si intendono atti fondamentali:

- il bilancio di previsione;
- il bilancio consuntivo;
- l'assestamento, il programma di interventi con relativo piano finanziario;
- gli atti di determinazione della tariffa del servizio;
- gli atti di affidamento del servizio idrico.

Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'autorità di ambito.

Articolo 6/bis – Forme di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati

Gli organi dell'Ente di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ente e in particolare:

a) attuano incontri con gli Enti locali consorziati, partecipando anche, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;

b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati;

c) esaminano le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini e utenti relative al servizio idrico;

d) prevedono nella convenzione di affidamento del servizio idrico che l'Ente gestore informi adeguatamente i Sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti, anche riuniti in forma associata, in ordine alle variazioni e alle interruzioni del servizio fornito, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;

e) promuovono e, se richiesto, partecipano ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti;

f) curano i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predispongono materiali didattici;

- Statuto dell'Ente di Ambito -

g) predispongono pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.

Articolo 7 – Organi dell'Ente di Ambito

Sono organi dell'Ente di Ambito:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'Organo tecnico.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea dell'Ente di Ambito è organo permanente ed è composta dal Presidente della Provincia di Caserta o suo delegato e dai rappresentanti dei Comuni consorziati, in ragione di uno ogni 20.000 abitanti, fino ad un massimo di 15 rappresentanti.

I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti hanno comunque diritto ad un rappresentante.

I rappresentanti dei Comuni sono i Sindaci pro-tempore o loro delegati.

I mutamenti della composizione dell'Assemblea, in conseguenza del cambiamento del numero degli abitanti dei Comuni consorziati, si attuano con delibera assembleare, decorsi trenta giorni dalla notificazione ovvero dall'accertamento dell'avvenuto mutamento.

Il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Ente di Ambito qualora il Sindaco o il Presidente della provincia risulti sostituito nella rispettiva carica. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente, qualora egli venga sostituito nella sua carica.

Articolo 8/bis – Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, il quale viene eletto fra uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Assemblea dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6, comma 6, della L.R. 14/1997.

Il Presidente, di norma, viene eletto nella stessa seduta assembleare di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; tale assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Caserta.

Al Presidente dell'Assemblea sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'organo presieduto.

Egli è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei rappresentanti assegnati all'Ente, o il Presidente del C.d.A., inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente Assemblea assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Rappresentanti dei Comuni sulle questioni sottoposte all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea può cessare anticipatamente dalla carica ricoperta per dimissioni, impedimento, decadenza, revoca o decesso secondo i principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Nei casi indicati nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al comma terzo in merito alle competenze di convocazione e presidenza dell'Assemblea.

In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti e solo nel caso in cui le dimissioni del Presidente dell'Assemblea in carica vengano formalizzate definitivamente in occasione della seduta assembleare, questa sarà ritenuta regolarmente convocata dallo stesso Presidente in carica.

All'atto della formalizzazione delle dimissioni, l'Assemblea sarà presieduta nel prosieguo dal Presidente della Provincia di Caserta.

- Statuto dell'Ente di Ambito -

Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Assemblea almeno due volte all'anno in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Tale convocazione dovrà essere effettuata almeno 5 giorni precedenti liberi dalla seduta di sessione ordinaria.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattate argomenti di competenza assembleare.

La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli Enti consorziati o la Provincia di Caserta.

Si considerano in sessione straordinaria tutte le altre sedute non aventi ad oggetto, nell'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Le sedute in sessione straordinaria andranno convocate almeno tre giorni liberi precedenti dalla medesima seduta.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma, telefax, fonogramma o posta elettronica da far pervenire agli interessati nei termini indicati per le sessioni ordinarie e straordinarie. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente d'Ambito e della Provincia di Caserta, contestualmente all'invio ai componenti dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione da far pervenire ai rappresentanti dell'Assemblea, deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Nell'avviso può essere fissato l'orario della seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione, al fine di consentire risparmio di spesa e recupero di efficienza dei tempi, può essere stabilita anche nell'arco della stessa giornata in cui si svolge la seduta di prima convocazione.

Gli atti relativi all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche utilizzando il sito internet dell'Ente.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Enti consorziati.

Articolo 10 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea; in caso di assenza od impedimento temporanei, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti su persone.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all'Assemblea.

Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere e), f), h), i), v), w), dell'art. 11 è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in, cui con esse venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettiva di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal dipendente dell'Ente di Ambito che svolge funzioni di segretario.

Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente di Ambito e ad essa spetta pertanto di deliberare i seguenti atti fondamentali:

a) elezione dei due componenti del C.d.A. rappresentanti i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e del componente del C.d.A., rappresentante i Comuni con popolazione inferiore a 20,000 abitanti;

b) elezione del Presidente dell'Assemblea, prescelto fra i suoi componenti;

c) elezione del Collegio dei revisori dei conti;

d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;

- Statuto dell'Ente di Ambito -

- f) approvazione del programma degli interventi per la gestione integrata delle risorse idriche, con indicazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire, garantendo uniformità di livelli di servizi sull'intero territorio, nei grandi come nei piccoli comuni;
- g) formulazione dei criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 13 e seguenti della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, (come abrogato e sostituito dagli artt. 154 e 155 del *Decreto Legislativo* n. 152/2006);
- h) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- i) approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare per la gestione integrata del servizio come stabilito dall'art. 11 L. 36/1994 e successive modifiche, sulla base della convenzione-tipo e del disciplinare di cui all'art. 13 L. R. n. 14/97;
- j) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto, o ai soggetti, individuati con le procedure di cui alla lettera h);
- k) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto A;
- l) approvazione delle tariffe;
- m) approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge del 27/12/1997 n. 449;
- n) determinazione delle indennità e dei compensi degli amministratori, come previsto 82 del T.U.E.L. 267/2000, dei componenti dell'Organo Tecnico e del Collegio dei Revisori;
- o) presa d'atto dei gestori esistenti nell'Ambito Territoriale come previsto dall'art. 172 del D.L.vo n. 152/2006 che abroga e sostituisce la L. 5 gennaio 1994 n. 36;
- p) determinazione degli standards di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi idrici integrati;
- q) approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio, ai sensi della legge 241/1990;
- r) approvazione della carta dei servizi;
- s) decadenza del Presidente dell'Assemblea e dei componenti del consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali;
- t) proposta delle modificazioni da apportare allo statuto dell'Ente di Ambito;
- u) determinazione della quota di partecipazione degli Enti consorziati al capitale di dotazione ed alle spese di funzionamento dell'Ente di Ambito;
- v) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richiama il suo voto;
- w) proposta di eventuali modificazioni della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- z) individuazione di sedi decentrate, nonché l'adozione di un segno emblematico.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Provincia di Caserta o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Caserta o suo delegato, da due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, da un rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, comma a), l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Il cambiamento del numero degli abitanti dei Comuni consorziati ha effetto, ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni triennio.

Articolo 12/bis – Elezione e revoca del Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei membri elettivi (tre) del C.d.A. avviene con votazione, sulla base di una lista composta da tre candidati.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di due candidati, rappresentanti di Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ed un candidato, rappresentante di Comuni, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

L'elezione avviene a scrutinio palese.

Alla lista che ottiene il maggior numero di voti, sono attribuiti due componenti del C.d.A., uno individuato nel capolista, prescelto tra i candidati rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai

- Statuto dell'Ente di Ambito -

20.000 abitanti, l'altro, individuato nell'unico candidato della lista, rappresentante dei Comuni, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Il terzo posto di componente del C.d.A., è attribuito al candidato capolista, rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, della lista che ha ottenuto la seconda cifra elettorale.

Il consiglio di amministrazione può essere revocato o sostituito a seguito della presentazione della mozione di sfiducia costruttiva presentata dai possessori di almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea dell'Ambito, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Articolo 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente di Ambito e in particolare:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente di Ambito, fra i suoi componenti;
- b) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), o), p), q), r), t), u), v), w) dell'art. 11;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) approva la dotazione organica e assume in servizio il personale;
- e) designa il direttore;
- f) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'Ente di Ambito;
- g) delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e assistenza che si rendano necessari, e ogni altra determinazione relativa all'organizzazione del personale di cui al titolo IV del T.U.E.L 267/2000;
- h) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- i) individua, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto convenzionale di durata massima fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione, il Segretario incaricato dell'Ente per il ruolo connesso alle attività e funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L. 267/2000,
- j) nomina l'organo tecnico di cui all'art. 19.

Articolo 14 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Può essere convocato su richiesta scritta di almeno due suoi membri e in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il direttore, ove nominato.

Articolo 14/bis – Pubblicazioni delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni dell'Ente di Ambito sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente d'Ambito e della Provincia di Caserta per quindici giorni consecutivi.

Articolo 15 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha funzioni di amministratore delegato, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
- b) rappresenta l'Ente di Ambito di fronte a terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie;
- c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto delle clausole convenzionali,
- e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- f) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
- g) sovrintende agli uffici e ai servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;

- Statuto dell'Ente di Ambito -

h) esercita le funzioni demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ovvero attribuite per legge.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente stesso alla carica di Vice Presidente.

Il Presidente può delegare a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse viene data comunicazione all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile.

Articolo 16 – Commissioni consultive

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Ente di Ambito, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive, inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre esperti eletti dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'art. 234 del T.U.E.L. 267/2000.

I componenti del collegio non sono revocabili, salvo inadempienze e sono rieleggibili per una sola volta.

L'incarico di revisore economico-finanziario non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente di Ambito e degli Enti in esso consorziati, nonché da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'Ente presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente di Ambito.

I revisori dei conti debbono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea quando sono in discussione argomenti di carattere economico-finanziario; nei medesimi casi il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rivolgere analogo inviti.

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

Articolo 18 – Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente di Ambito e attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti dell'Ente di Ambito.

Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.

Il collegio dei revisori dei conti ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente di Ambito, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Articolo 18/bis – Attività e funzioni del Collegio

I Revisori dei Conti svolgono una attività di sorveglianza sulla riduzione complessiva della spesa pubblica. Gli esiti di tale attività confluiscono nella Relazione di cui al comma 1, lettera d) art. 239 del T.U.E.L. 267/2000.

Il Collegio esprime, sulla proposta di bilancio e dei relativi documenti allegati, un motivato giudizio di congruità di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Esplica ogni altra attività prevista dalle leggi in vigore.

- Statuto dell'Ente di Ambito -

Articolo 19 – Organo Tecnico

L'Organo tecnico è costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. n. 14/97, con il compito precipuo di controllare l'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al programma degli interventi e al piano finanziario previsti dall'art. 11, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, come modificata dal Decreto Legislativo n. 156/2006 e dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.

Inoltre l'Organo tecnico controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'Ente di Ambito e in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.

L'Organo tecnico fornisce consulenza al Consiglio di Amministrazione. Ogni sei mesi esso relaziona al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea sull'attività di controllo svolta.

Alla individuazione delle figure componenti l'Organo tecnico ed alla loro successiva nomina, provvede il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione da parte dell'Assemblea del regolamento che disciplina i criteri, i requisiti e le modalità di scelta.

Al fine di consentire una più efficace ed efficiente attività di controllo sull'operato del Soggetto Gestore, è facoltà del C.d.A. proporre all'Assemblea la nomina di Commissioni consultive per aree territoriali unitamente al relativo schema di Regolamento di funzioni.

L'Organo tecnico resta in carico per la durata di tre anni e si scioglie con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 – Personale

La dotazione organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto e in conformità alle disposizioni del **D. Lgs. 165/2001**.

Al personale dipendente dall'Ente di Ambito si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli enti locali, ad eccezione del direttore generale, la cui nomina è regolata mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi **dell'art. 110 del T.U.E.L. 267/2000**.

Ai dipendenti trasferiti da altri enti si applica la normativa degli Enti pubblici relativa alla mobilità o quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

L'Ente di Ambito può avvalersi per lo svolgimento delle attività di propria competenza anche di personale comandato da altri Enti.

Articolo 21 – Direttore Generale

Il Presidente dell'Ente di Ambito può, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

Le competenze, la durata dell'incarico, la procedura per il reclutamento del Direttore Generale, i requisiti di accesso e l'entità della cauzione da versate sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con regolamento.

Articolo 22 – Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei revisori dei conti e del Direttore

I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso l'Ente di Ambito dei danni derivanti agio stesso dall'inosservanza di tali doveri.

Articolo 23 – Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea. Per l'adozione di tale deliberazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità è eseguito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 – Indennità e compenso agli amministratori

Al Presidente dell'Assemblea, ai componenti dell'Assemblea, ai Revisori dei conti e ai componenti dell'Organo tecnico competono le indennità e i rimborsi spese stabiliti dall'Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore.

- Statuto dell'Ente di Ambito -

Articolo 25 – Finanze e contabilità

Per la finanza e contabilità dell'Ente di Ambito si applicano le norme vigenti per gli Enti locali territoriali e quelle contenute nei Regolamenti adottati dall'Ente.

I costi di funzionamento dell'Ente di Ambito sono determinati in sede di bilancio previsionale e sono posti a carico, **ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, degli Enti consorziati secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5 del presente Statuto.**

E' facoltà dell'Ente di Ambito prevedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006, a carico del gestore una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente.

Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da presentarsi all'Assemblea nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 26 – Disposizione finanziaria transitoria

In fase di prima costituzione dell'ente di ambito, ed in attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, le spese di funzionamento dell'Ente di Ambito gravano sul fondo di dotazione, inizialmente determinato in Euro 100.000,00, che verrà così ripartito:

- a) per il 10% a carico della Provincia di Caserta;
- b) per il 90% a carico dei Comuni consorziati in proporzione alla popolazione residente.

Articolo 27 – Norme finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.

Articolo 28 – Arbitrato

Le controversie che insorgono tra il Consorzio e gli Enti consorziati, sono decise da un collegio arbitrale di tre membri.

I tre membri sono nominati uno ciascuno dalle parti interessate, mentre il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dal Presidente del Tribunale di S. Maria C. V.